

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 del 08/07/2013

Oggetto: RINNOVO COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOMEZZO DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETA' P.M.G. ITALIA S.P.A.

L'anno duemilatredici addì otto del mese di Luglio alle ore 17:30, nella sala delle adunanze della Civica Residenza si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Assume la Presidenza il Sig. MEREGALLI RENATO assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO

All'appello risultano:

MEREGALLI RENATO	Sindaco	Presente
TREMOLADA MARCO	Vice Sindaco	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Assessore	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Assessore	Assente
SANVITO AUGUSTO	Assessore	Presente

Totale Presenti 4 - Totale assenti 1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: RINNOVO COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOMEZZO DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETA' P.M.G. ITALIA S.P.A.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: che con la deliberazione della G.C. n. 25 del 12 febbraio 2009 veniva approvata l'adesione del Comune di Veduggio al Lambro al progetto "Mobilità garantita gratuitamente" riguardante la realizzazione di un servizio di pubblica utilità rivolto alle persone svantaggiate;

- che il progetto consisteva nell'acquistare a titolo di comodato d'uso gratuito la disponibilità di un veicolo omologato ed attrezzato per il trasporto di persone con deficit motorio della ditta M.G.G. Italia s.r.l., con sede in Via Montenero 4 – Milano, la quale locava spazi pubblicitari disponibili sulle superfici esterne dei mezzi, destinandone l'uso ad anziani e portatori di handicap;

-che tale progetto consentiva senza alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale di promuovere, attraverso la collaborazione tra settori pubblico e privato e stimolando l'orientamento verso il sociale degli imprenditori locali, un servizio di pubblica utilità che veniva individuato nel trasporto di persone svantaggiate, per la gestione del quale la vetustà dei mezzi in uso avrebbe richiesto, in alternativa, un cospicuo investimento economico a carico del bilancio comunale;

-che con delibera di G.C. n. 25 del 12/02/2009 veniva approvata la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso di un veicolo di marca FIAT modello Doblò attrezzato al trasporto delle persone svantaggiate, per la durata di anni 4;

CONSIDERATO: che l'adesione al progetto mobilità garantita ha consentito ai Servizi Sociali l'utilizzo di un mezzo efficiente in un servizio pubblico diretto a realizzare un diritto fondamentale, aumentando la continuità delle prestazioni, ed all'Amministrazione comunale di ridurre i costi di gestione riguardanti tassa di possesso, di circolazione, premi assicurativi, polizza infortuni conducente, tagliandi previsti dalla casa di produzione, riparazioni in caso d'incidente e simili, a carico della comodante, residuando a carico del bilancio i soli oneri relativi alla retribuzione del personale autista e di carburante, olio e ordinaria manutenzione della pedana-elevatore;

- che il contratto di comodato sottoscritto prevede per il Comune, al termine del periodo di 4 anni di prossima scadenza, la facoltà di manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 anni di durata;

- che tale volontà dell'Amministrazione Comunale è stata espressa con nota nostro protocollo n. 9420 del 21/12/2012, nei termini previsti dall'art. 7 del contratto di comodato;

-che nel corso della durata del contratto sono stati puntualmente e tempestivamente rispettati gli obblighi contrattuali assunti dal comodante nei confronti dell'Ente;

- che la ditta M.G.G. Italia s.r.l., con contratto registrato a Roma il 12 dicembre 2012 n. 35742 presso il notaio Giovanni Giuliani, agli atti d'ufficio, ha affittato il ramo d'azienda costituito dai contratti di comodato d'uso gratuito con le Amministrazioni locali, alla ditta P.M.G. Italia S.p.A. con

sede in Bolzano, Viale Drusio n. 329/A C.F. 02776940211;

-che in data 13/06/2013 il Tribunale di Monza ha emesso sentenza di fallimento a carico di MGG Italia S.p.A;

-che tale evento non modifica in alcun modo l'attività operativa dell'intero ramo aziendale affittato e il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e PMG Italia S.p.A.;

RITENUTO che sussistano le motivazioni di utilità, economicità, ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione che giustificano la manifestazione da parte dell'Amministrazione Comunale della propria disponibilità al rinnovo del contratto;

- che tale manifestazione debba essere diretta, in ragione dei rapporti contrattuali subentrati tra M.G.G. Italia s.r.l. e P.M.G. Italia S.p.A., a quest'ultima società;

-che debbano pertanto approvarsi gli allegati contratto di adesione al progetto di mobilità garantita e contratto di comodato d'uso gratuito con la società P.M.G. Italia S.p.A. con sede in Bolzano, Viale Drusio n. 329/A C.F. 02776940211, per una durata di 4 anni;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale nei confronti della suddetta società e che pertanto non si applicano al presente provvedimento le norme relative agli obblighi di tracciabilità né è necessaria la copertura finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto di rinnovo di adesione al Progetto di Mobilità Garantita ed il contratto di comodato d'uso gratuito, da stipularsi con la società P.M.G. Italia S.p.A. con sede in Bolzano, Viale Drusio n. 329/A C.F. 02776940211, per l'utilizzo di un veicolo per il trasporto di persone svantaggiate, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE mandato al competente Responsabile di Servizio per l'assunzione degli atti conseguenti e per l'attuazione delle suddette disposizioni e per la sottoscrizione dei suddetti accordi;
3. DI PROVVEDERE successivamente alla stipula del contratto specifico per l'autovettura

che verrà consegnata;

4. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura finanziaria a carico dell'Amministrazione Comunale nei confronti della società P.M.G. Italia S.p.A. e di nessun altro.


5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.LGS. 267/2000.

OGGETTO: RINNOVO COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOMEZZO DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETA' P.M.G. ITALIA S.P.A.

Parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 08/07/2013

UMBERTO SODANO




Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 02/07/2013

Si omette non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata

ELISABETTA SANTANIELLO



CONTRATTO

per il

“PROGETTO di MOBILITA' GARANTITA ”

L'anno 2013, il giorno __ del mese di _____ in _____

tra

IL COMUNE di VEDANO AL LAMBRO (MB)

codice fiscale e P.I.V.A. _____

in persona del Suo _____

Sig./ra _____

nato/a a _____, il _____

per brevità “Ente Beneficiario”

e

la Società **P.M.G. ITALIA S.p.A.**, con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fisc. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. MARCO ACCORSI, nato a BOLOGNA (BO) il 29/03/1968, per brevità “PMG”;

Premesso

- che l'Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;
- che PMG è società promotrice del “Progetto di Mobilità Garantita”, di seguito indicato come “Progetto”, il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie, a Comuni, Associazioni o Enti preposti;
- che il “Progetto” ha lo scopo di stimolare l'attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali;

Allegato a delibera G.C. N° **81** del **08-04-2013**

- che il "Progetto" realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non espressamente richiamati.

2) OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto la consegna in comodato d'uso gratuito, all'Ente Beneficiario, di un autoveicolo per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie dell'autoveicolo stesso.

3) MODALITA' DEL PROGETTO

Il "Progetto di Mobilità Garantita" si realizza attraverso delle fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente contratto, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

Fasi antecedenti il Contratto:

Adozione, da parte dell'Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina), atto a manifestare la propria totale adesione al "Progetto" (Allegato A).

Fasi successive al Contratto:

- a) Autorizzazione ai Collaboratori PMG, a consegnare alle aziende, esercizi commerciali ect..., una lettera informativa di presentazione del progetto redatta da parte dell'ente beneficiario;
- b) Comunicazione da parte dell'Ente Beneficiario a PMG di un elenco critico dei soggetti potenzialmente interessati a partecipare al progetto, ai quali verrà proposta la locazione degli spazi pubblicitari;

c) Convocazione, presso la sede dell'Ente Beneficiario, di una conferenza stampa per la presentazione del "Progetto" e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (operatori sociali, associazioni del territorio, volontari,, ecc.). La sopracitata Conferenza Stampa andrà concordata col funzionario di zona PMG ed è facoltativa;

d) Comunicazione da parte di PMG all'Ente Beneficiario dell'avveramento della condizione sospensiva posta al punto 4) del presente contratto;

e) Sottoscrizione del contratto di comodato dell'autoveicolo (Allegato B) durante la cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, alla presenza dei soggetti che hanno aderito al "Progetto", ai quali l'Ente Beneficiario consegnerà un attestato di riconoscimento.

4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL "PROGETTO"

La consegna dell'autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della seguente condizione sospensiva:

- la locazione da parte dei soggetti interessati a pubblicizzare la propria attività, entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, degli spazi pubblicitari in misura pari o superiore al 60% (sessantapercento) della superficie dell'autoveicolo destinabile a tal fine;

Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui sopra, PMG si impegna a comunicare all'Ente beneficiario l'avveramento mediante comunicazione scritta.

Se allo spirare del termine perentorio dei nove mesi la condizione sospensiva non si è avverata, PMG dovrà comunicarlo in forma scritta, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Ente beneficiario ed il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le parti.

5) AUTOVEICOLO

Al verificarsi della condizione sospensiva PMG, nei termini previsti dal punto 4) del presente contratto, consegnerà in comodato all'Ente Beneficiario:

n. 1 (uno) autoveicolo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° 4 passeggeri (autista escluso), destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

L'autoveicolo potrà essere di proprietà di PMG o da questa detenuto in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.

6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del contratto di comodato, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall'avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 4 del presente contratto.

L'Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia Ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del "Progetto".

Le parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente contratto e dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute.

7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

PMG avrà facoltà, anche ricorrendo all'attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull'autoveicolo.

I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.

La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà essere preceduta da una regolare richiesta, tramite PMG, al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituirne il contenuto nel termine di 15 giorni dal ricevimento di detta richiesta.

8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA

E' fatto salvo il diritto di PMG di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell'automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l'Ente beneficiario si impegna a mettere a disposizione di PMG l'autoveicolo, purchè PMG invii, nel termine di 7 (sette) giorni prima dell'intervento, una richiesta scritta.

9) RISARCIMENTO DEI DANNI

Le parti si danno atto che la stipulazione del presente contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell'autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.

La mancata consegna dell'autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.

10) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

L'Ente Beneficiario dichiara sotto la propria responsabilità di non avere in corso "Progetti di Mobilità Garantita" con società diverse da PMG e si impegna a dare prontamente avviso a PMG dell'intenzione di aderire o patrocinare Progetti aventi un oggetto uguale o simile a quello previsto dal punto 2 del presente contratto.

11) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____, il _____

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4) e 11);

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

CONTRATTO DI COMODATO

di n° 1 AUTOVEICOLO per il trasporto di persone svantaggiate

L'anno ____, il giorno __ del mese di _____ in _____ a seguito di Delibera o Determina di Giunta n° _____ del _____, ed a seguito del Contratto per il "Progetto di Mobilità Garantita" del _____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

- Il **COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO (MI)**
Cod. Fis. e P.I.V.A. _____, in persona del Suo _____
Sig./ra _____ nato/a a _____,
il _____, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Ente Beneficiario";

E

- la Società P.M.G. ITALIA S.p.A., con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fis. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il suo Legale Rappresentante Sig. MARCO ACCORSI, nato a Bologna il 29/03/1968, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "PMG";

Premesso che

- La sottoscrizione del Contratto per il "Progetto di Mobilità Garantita" è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;

Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;

Art. 2 - OGGETTO

PMG dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo di marca _____ mod. _____, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° 4 passeggeri (autista escluso).

Art. 3 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avviene presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di PMG.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla Comodante almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto deliberativo.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, PMG potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO

PMG potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R., qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Beneficiario entro 30 giorni dalla data di preavviso.

Art. 10 - CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a PMG una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.1 - PMG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione e di un cambio gomme. PMG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.

11.2 - PMG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.3 - Nel caso di incidente, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, PMG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo offrendo all'Ente Beneficiario pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso il fermo dell'autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno, PMG si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.

11.4 - PMG si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli utenti, che si

possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di PMG apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

12.1 - L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.

12.2 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da PMG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a PMG i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

12.3 - L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine, ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

12.4 - Sono a carico dell'Ente Beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista, al carburante e olio.

12.5 - L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere la patente da almeno un anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere a PMG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. PMG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

12.7 - E' incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e lo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo per il parcheggio negli spazi riservati ai disabili.

12.8 - In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la PMG. L'Ente beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

12.9 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare PMG di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

12.10 - In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a manlevare PMG dalle eventuali azioni di risarcimento la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato tempestivamente PMG del cattivo stato dei loghi

Allegato B

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 11 e 12, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando PMG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____, il _____

L'ENTE BENEFICIARIO

PMG ITALIA SPA

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 12 e 17;

L'ENTE BENEFICIARIO

PMG ITALIA SPA

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)